

**NUOVE DISPOSIZIONI SULLA CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO .
RASSEGNA NORMATIVA DI RIFERIMENTO.**

Legge n. 140 del 28 maggio 1997

“Conversione in legge, con modificazioni, del del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica”.

Testo coordinato con talune disposizioni del D.L 138/2011, in vigore dal 13 agosto 2011, **inerenti il trattamento di fine servizio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni** con le norme (in grassetto) immutate dalla Legge n.148 di conversione dello stesso D.L.138/2011.

.....**omissis**.....

Art. 3.

Trattamento di fine servizio e termini di liquidazione della pensione

1. Il trattamento pensionistico dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, compresi quelli di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo, e' corrisposto in via definitiva entro il mese successivo alla cessazione dal servizio. In ogni caso l'ente erogatore, entro la predetta data, provvede a corrispondere in via provvisoria un trattamento non inferiore al 90 per cento di quello previsto, fatte salve le disposizioni eventualmente piu' favorevoli.
2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede **decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianita' massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.**Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.
3. Per i dipendenti di cui al comma 1 cessati dal servizio *dal 29 marzo al 30 giugno 1997* e loro superstiti o aventi causa, il trattamento di fine servizio e' corrisposto a decorrere dal 1 gennaio 1998 e comunque non oltre tre mesi da tale data, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle analoghe prestazioni erogate dall'Istituto postelegrafonici, nonche' a quelle relative al personale comunque iscritto alle gestioni dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei casi di cessazione dal servizio **per raggiungimento dei limiti di eta' o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianita' massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione (N.d.R. dele la parte in grassetto **soppressa dal comma 22 lett b) DL 138/2011**)**, per inabilita' derivante o meno da causa di servizio, nonche' per decesso del

dipendente. Nei predetti casi l'amministrazione competente e' tenuta a trasmettere, entro quindici giorni dalla cessazione dal servizio, la necessaria documentazione all'ente previdenziale che dovra' corrispondere il trattamento di fine servizio nei tre mesi successivi alla ricezione della documentazione medesima, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

6. I dipendenti pubblici che abbiano presentato domanda di cessazione dal servizio possono revocarla entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I dipendenti gia' cessati per causa diversa dal compimento dei limiti di eta' sono riammessi in servizio con effetto immediato qualora presentino apposita istanza entro il predetto termine e non abbiano ancora percepito, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento di fine servizio, comunque denominato.

RIFERIMENTI AI COMMI 22 e 23 EX ART 1 D.L.138/2011 E SUA CONVERSIONE IN LEGGE 148/2011

22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto (13 agosto 2011. N.d.R.) e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni con legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole "decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro." sono sostituite dalle seguenti: "decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianita' massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.";

b) al comma 5 sono soppresse le seguenti parole: "per raggiungimento dei limiti di eta' o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianita' massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione,".

23. Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del comma 22 per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento prima della data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente al personale per il quale la decorrenza del trattamento pensionistico e' disciplinata in base al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (N.d.R. personale scuola ed accademico) e successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.

PRIMI COMMENTI / CONSIDERAZIONI IN MATERIA DI CORRESPONSIONE DEL TFS RIGUARDO AI COMMI 22 e 23 ART.1 D.L 138/2011 CONVERTITO IN LEGGE 14 SETTEMBRE 2011 N.148 E NORME CORRELATE DI CUI ALLA LEGGE 140/1997 E SMI

CON RIFERIMENTO AI COMMA 22 E 23 D.L 138 / 2011 , SOPRA RIPORTATO, NELLA PREVIGENTE NORMATIVA DI CUI ALLA ORIGINARIA LEGGE 140/1997 , SECONDO UNA PRIMA VALUTAZIONE DI VARI ESPERTI PREVIDENZIALI (IN PRIMIS DEL SOLE 24 ORE) NELLA NORMATIVA NUOVA APPARE ESSERE RICOMPRESA E SOMMARS

LA NORMA DI CUI ALL'ART 12 COMMA 7 DELLA LEGGE 122/2010 SUL DIFFERIMENTO DELLA CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO SINO A 3 ANNUALITA', OVE SUPERIORE ALL'IMPORTO DI 90 MILA/150 MILA EURO LORDI..PER COLORO CHE ABBIANO MATURATO REQUISITI (COMPRESSE FINESTRE DI USCITA) AL PENSIONAMENTO,PER LA DIRIGENZA DEL SSN E MOLTA ALTRA DIRIGENZA PUBBLICA ,SONO SOVENTE QUESTE LE "LIQUIDAZIONI" DI FINE SERVIZIO . DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL D.L:138,IMMODIFICATO PER I CITATI COMMI DALLA DATA DEL 13 AGOSTO 2011 .SI POTREBBE ADDIRITTURA PREFIGURARE ,IN TALUNI CASI, CHE IL SALDO DELLA CORRESPONSIONE DEL TFS AVVENGA OLTRE IL QUINTO ANNO SUCCESSIVO ALLA CESSAZIONE DEL SERVIZIO CIOE' 24 MESI PIU' 3 ANNUALITA' .CIO' TRASCURANDO GLI INTERESSI CHE MATURANO SEMPRE EX LEGGE 140/1997 DOPO SUCCESSIVI 3 MESI RISPETTO AI CITATI PERIODI . E' APPENA IL CASO DI RICORDARE CHE LA PREGRESSA NORMATIVA IN MATERIA DI EFFETTIVA CORRESPONSIONE PER CERTI REDDITI, AI SENSI DELL'ART 12 COMMI 7 E CORRELATI DELLA LEGGE 122/2010 ,NON AMMETTEVA ALCUNA DEROGA PREVIGENTE PER QUALSIASI FATTISPECIE DI DIMISSIONI ED USCITE SUCCESSIVE AL 30 NOVEMBRE 2010 . LA CORRESPONSIONE DEL TFS (TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO)DOPO 6 MESI (PIU' GLI EVENTUALI ALTRI 3 MESI ,OVE TRATTAMENTO NON CONFERITO, PER OTTENIMENTO INTERESSI LEGALI) RIMANE APPLICABILE PER COLORO CHE CESSANO PER I LIMITI ORDINAMENTALI DEI 65 ANNI IN GENERALE (AD ESEMPIO DIRIGENZA SSN) .CIO' VALE ANCHE PER COLORO CHE COMPLETANO I LIMITI ,ANCHE QUESTI ORDINAMENTALI E PER TUTTA LA P.A., DEI QUARANTA ANNI DI CONTRIBUZIONE UTILI ..ATTUALMENTE , SI RICORDA, TALE E' IL MASSIMO COMPUTABILE DA INPDAP AI FINI PENSIONISTICI . SI RENDE COMUNQUE OPPORTUNA ED URGENTE PER CHIARIMENTI INTERPRETATIVI UNA CIRCOLARE INPDAP IN ARGOMENTO.

RIMANE DA STIGMATIZZARE ,OVE TALE SIA PER TALUNI CASI IL DIFFERIMENTO POSSIBILE DEL SALDO DELLA "LIQUIDAZIONE", QUESTA ASSURDITA' UNILATERALE LEGISLATIVA. TRATTANDOSI PUR SEMPRE DI GRAVI PERIODI DI EMERGENZE FINANZIARIE MONDIALI. ANCHE LE VARIE SENTENZE COSTITUZIONALI SUI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITA' DELLE "MANOVRE" AMMETTONO IN TEMA DI BLOCCO /DIFFERIMENTO DI RETRIBUZIONI /PENSIONI /PEREQUAZIONI PUBBLICHE E SIMILIA SOLO UNA LIMITATA DURATA NEL TEMPO ,PER ASSICURARE COMUNQUE LE CORRENTI E PROGRAMMATE ESIGENZE DI VITA DEI CITTADINI , SPECIE SE CON FAMIGLIE . .A QUESTO PUNTO, PER CONCLUDERE CON UNA BATTUTA, FORSE SAREBBE STATO MEGLIO CHE (A PARTE OVVIAMENTE LE MISURE FINANZIARIE , ALTERNATIVE E QUINDI NON SOLO AFFERENTI IL SETTORE PUBBLICO , AUSPICATE DA MOLTI) , IN TALE SPECIFICA MATERIA DEL TFS INVECE DI FARE ATTENDERE ANNI ,SENZA INTERESSI LEGALI, IL LEGISLATORE ,CHE INTERVIENE DA ANNI SULLA SPESA PUBBLICA , AVESSE STABILITO ,PER UNA PARTE LA CORRESPONSIONE DEL TFS IN BTP POLIENNALI O ANALOGHI ..? ALMENO VI SAREBBERO STATI GLI INTERESSI LEGALI!!! VEDREMO PERTANTO I NECESSARI CHIARIMENTI INPDAP SUL TEMA IN RASSEGNA ANCHE SE PURTROPPO, IN MATERIA PREVIDENZIALE ,SEMBRA CHE ULTERIORI INTERVENTI,LEGISLATIVI, IN PROGRESS DA CIRCA 20 ANNI , NON SIANO A BREVE DA ESCLUDERE .

16 SETTEMBRE 2011 **RASSEGNA A CURA DR. LUCIANO MULAS**